

ACCORDO

**(ai sensi dell'art. 8, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con
modificazioni con la legge 24 giugno 2013, n.71)**

tra

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila (di seguito anche USRA), in
persona del Responsabile, dott. Paolo Aielli,

e

il Sindaco del Comune dell'Aquila, in persona del Dott. Massimo Cialente,


e

il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in
persona del Capo Dipartimento, Prefetto Alberto Di Pace, che delega la Direzione
Regionale Vigili del Fuoco per l'Abruzzo, in persona del Direttore Regionale, Dott. Ing.
Sergio Basti,

PREMESSO

che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 67-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, sono istituiti due
Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno
competente sui restanti comuni del cratere;

che il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città
dell'Aquila ha manifestato l'esigenza di concludere le attività inerenti le demolizioni
disposte per ordinanza sindacale, degli edifici individuati dal Comune dell'Aquila,
garantendo il trasporto dei materiali prodotti al sito di Pontignone (Cava ex Teges);
completare le attività in corso nel sito di Pontignone (Cava ex Teges) per la
realizzazione del progetto di ripristino ambientale del sito; dare attuazione all'accordo
di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune



dell'Aquila e perseguire l'obiettivo del recupero e della riqualificazione ambientale del sito di Pontignone (Cava ex Teges); gestire il sistema di controllo della tracciabilità delle macerie pubbliche e rifiuti in atto;

che, in particolare, risulta necessario procedere, con urgenza, al completamento delle attività sospese dal 1° gennaio 2013, relative alle demolizioni disposte per ordinanza sindacale degli edifici di cui all'allegata Tabella 1, dando priorità alla conclusione dell'intervento in Via Roma, cruciale per la sua localizzazione all'interno dell'impianto viario cittadino, in rapporto agli interventi pubblici già avviati;

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;

che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, ai fini sopraindicati, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila sottoscrive con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese;

che, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, la demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali e che, a tale scopo, i predetti Uffici speciali sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute;

CONSIDERATO

la necessità e l'urgenza di proseguire gli interventi di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma e le conseguenti attività di rimozione e di trasporto delle macerie, per consentire il ripristino di condizioni di normalità;

l'assoluta esigenza, in un contesto di così grave severità economico-finanziaria, di contenere la spesa relativa alla ricostruzione entro i limiti imposti dalla disponibilità delle risorse pubbliche all'uopo destinate;

VISTI

l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie e, in particolare, il comma 4 che dispone la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012, ai sensi dell'articolo 67-quinquies, comma 2, del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché l'art.1, commi 7, 8, 9, e 10, della predetta OPCM, secondo cui sono poste in capo, tra gli altri enti, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le attività inerenti la gestione delle macerie pubbliche, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili;

l'articolo 17 della Legge 10 agosto 2000, n. 246, che autorizza la riassegnazione nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'Interno degli introiti derivanti da accordi e convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite il competente Dipartimento, stipula con enti pubblici e privati;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convengono di sottoscrivere, ai sensi del menzionato articolo 8 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, il presente accordo, al fine di consentire il completamento degli interventi di demolizione disposti per ordinanza sindacale degli edifici in argomento e svolgere le conseguenti attività di trasporto, conferimento dei materiali prodotti, al sito di Pontignone (Cava ex Teges) e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

L'oggetto del presente Accordo sono le operazioni di trasporto e conferimento dei materiali prodotti per il completamento delle attività di demolizione eseguite in seguito ad Ordinanza sindacale, nel territorio del Comune dell'Aquila, relative agli edifici di cui alla seguente Tabella 1.

LUOGO	INDIRIZZO	DITTA ESECUTRICE	QUANTITA' MACERIE (MC)	STATO DEMOLIZIONI	Numero Cassoni*
L'AQUILA	Via Roma	Procaccia & C. srl	1400	Eseguita	4/5
L'AQUILA	Via dell'Annunziata-Via delle Rose-Via dei Setaioli	Investment Trust	370	In Esecuzione	2
L'AQUILA	Isolato Convitto Nazionale	IGC srl	450	Eseguita	2/3
L'AQUILA	Piazzetta Bariscianello	Coid	410	In Esecuzione	3
L'AQUILA	Via Forcella-Via del Pavone	ATI Cricchi-Catena	35	Eseguita	1
L'AQUILA	Via XX Settembre-via Castiglione	Ecodem srl	2394	In Esecuzione	2/3
ARISCHIA	Via del Corso	Domus srl	55	Eseguita	2
S. ANGELO DI BAGNO	Via S. Benedetto	Soalco	300	Eseguita	2
ROIO PIANO	Via Aia Prima	Domus srl	185	Eseguita	2
PAGANICA	Via S. Giovanni	Cogea	125	In Esecuzione	2
PAGANICA	Via Fontenuova	Cogea	30	In Esecuzione	2
S. GREGORIO	Via dell'Archetto-Via del Forno-Via del Mercante	Neon appalti	500	In Esecuzione	2/3
TEMPERA	Via della Canonica sx n.5	Solbit	200	In Esecuzione	2/3
FOCE DI SASSA	Via Piagge n. 41-43	Sunshine	150	Eseguita	2
L'AQUILA	Via Strinella	Coid	50	Da Eseguire	1
L'AQUILA	Piazza dell'Addolorata,1	Valentini Iniziative srl	150	Da Eseguire	2
L'AQUILA	Via A. Bafile	Soalco	750	Da Eseguire	2
CIVITA DI BAGNO	Via Marsicana,40	Soalco	150	Da Eseguire	2
PAGANICA	Via Tonale	Cogea	50	Da Eseguire	1
PAGANICA	Via Salita del Castello	Cogea	2400	Da Eseguire	2/3
PAGANICA	Via del Pizzicagnolo	Cogea	93	Da Eseguire	1
PAGANICA	Via del Pianello n.62-74	Cogea	87	Da Eseguire	1
PAGANICA	Via degli Angeli	Cogea	118	Da Eseguire	1/2
S. ELIA	Via Collevernesco	Artedile	31	Da Eseguire	1

S. GREGORIO	Via del Pagliarello	Neon appalti	640	Da Eseguire	2/3
TEMPERA	Via delle Logge	Solbit	180	Da Eseguire	1
TEMPERA	Vico del Pollame- Piazza dei Cantatori	Solbit	520	Da Eseguire	2/3
TEMPERA	Via del Mulino	Solbit	100	Da eseguire	1

Note. * il numero dei cassoni è stimato dagli uffici del Comune in funzione dello spazio disponibile nell'area limitrofa ai cantieri di demolizione, andrà verificato dai soggetti coinvolti per competenza.

Tabella 1 – Stato di avanzamento delle demolizioni degli edifici predisposti su ordinanza sindacale comunicata dal Servizio “Messa in sicurezza” del Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata (prot.n. 38973 del 30/05/2013 integrato con nota prot.n. 71656 del 25/9/2013)

Articolo 3 (Adempimenti)

1. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito anche C.N.VV.F.), provvede al solo trasporto e conferimento dei materiali, già selezionati e caricati in cassoni scarrabili, provenienti dalla demolizione degli edifici di cui al precedente articolo 2, verso il sito di Pontignone (cava ex Teges); detto servizio sarà garantito dal C.N.VV.F. mediante l'impiego di risorse umane, mezzi e dotazioni strumentali, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 8, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43.

2. Gli oneri sostenuti e documentati per l'attuazione delle suddette operazioni da parte del C.N.VV.F. sono integralmente rimborsati, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del successivo articolo 11.

Articolo 4 (Fabbisogni)

1. Su richiesta dell'USRA, il C.N.VV.F. ha provveduto a formulare una prima stima degli oneri per l'attuazione degli interventi, in relazione all'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione, preventivate come occorrenti alla realizzazione degli interventi medesimi. La predetta stima tiene conto, altresì, dell'importo occorrente per l'approvvigionamento di eventuali fabbisogni strumentali aggiuntivi che non risultassero in dotazione e/o nella disponibilità.

2. Eventuali ulteriori fabbisogni rispetto all'importo stimato, per oneri imprevisti e/o imprevedibili in sede di pianificazione iniziale, fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo, dovranno essere preventivamente sottoposti all'accettazione

dell'USRA, che si riserva di compiere la valutazione di inerenza e congruità delle richieste e a comunicare tempestivamente l'autorizzazione alla spesa.

Articolo 5 (Importi stimati)

L'importo complessivo per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, corrispondenti al trasporto di 11.923 mc, pari a 17.884 ton di macerie, è stimato dal C.N.VV.F. in euro **153.557,00**, salvo fabbisogni aggiuntivi secondo quanto disposto dal precedente articolo 4, secondo la seguente tabella di dettaglio (Tabella 2).

Località	Totale macerie mc/ton	Stima Importo complessivo	COSTO Euro/Ton	Numero Cassoni *
L'aquila città: Siti vari	5.059 mc / 7.589 ton	69.060,00	9,10	10
Paganica Tempera S. Gregorio	855 mc / 1.282 ton	9.487,00	7,40	9
S. Angelo di Bagno	300 mc / 450 ton	4.284,00	9,52	2
Arischia Roio Piano Foce di Sassa	390 mc / 585 ton	7.079,00	12,10	2
TOTALE		89.910,00		

Località	Totale macerie mc/ton	Stima Importo complessivo	COSTO Euro/Ton	Numero Cassoni *
L'aquila città S.Elia S.Gregorio	1.621 mc / 2.431 ton	22.122,00	9,10	10
Paganica Tempera	3.548 mc / 5.322 ton	39.383,00	7,40	9
Civita di Bagno	150 mc / 225 ton	2.142,00	9,52	2
TOTALE		63.647,00		

Note. * il numero dei cassoni è stimato dagli uffici del Comune in funzione dello spazio disponibile nell'area limitrofa ai cantieri di demolizione, andrà verificato dai soggetti coinvolti per competenza.

Tabella 2 – Previsione dei costi stimati dal C.N.VV.F. (prot. 12620 del 31/10/2013) per il trasporto dei materiali prodotti in seguito alle demolizioni degli edifici predisposti su Ordinanza Sindacale.

Articolo 6 (Compiti)

1. Il Comune dell'Aquila si impegna a:

a. Mantenere, tramite i suoi uffici del Settore Ricostruzione Privata, i rapporti con le ditte incaricate delle demolizioni su ordinanza sindacale, comunicando tempestivamente all'USRA e al C.N.VV.F. lo stato di avanzamento dei lavori degli interventi oggetto del presente accordo ovvero il calendario dell'avvio dei cantieri delle

demolizioni ancora da eseguire, per concordare opportunamente i tempi dell'impegno delle risorse del C.N.VV.F. nei singoli cantieri;

b. Concordare con il C.N.VV.F. le priorità degli interventi che dovranno essere considerate nella programmazione degli impegni assunti con il presente accordo;

c. Programmare opportunamente l'avvio dei cantieri delle Frazioni, concentrando cronologicamente gli interventi ricadenti nelle stesse aree o in aree limitrofe, così come raggruppati nella tabella di cui all'articolo 5 del presente accordo;

d. Trasmettere al Comando dei Vigili del Fuoco e all'USRA, entro la giornata di mercoledì di ogni settimana, il prospetto della volumetria di macerie trasportabili nella settimana successiva, distinta per i vari siti di prelievo, al fine di consentire la pianificazione in tempo congruo dell'impiego delle risorse disponibili, nel rispetto delle disposizioni interne e del vigente CCNL del personale dipendente;

e. Eseguire il controllo dell'avvenuta realizzazione degli interventi concordati, in seguito al verbale di fine lavori consegnato dal C.N.VV.F. e comunicarlo all'USRA.

2. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) si impegna a:

a. Comunicare settimanalmente all'USRA la programmazione dell'impiego delle risorse del C.N.VV.F. impegnate, relativa alla trasmissione del prospetto delle volumetrie di macerie distinte per sito fatta dal Comune (di cui al punto d., co. 1 del presente articolo) per permettere all'Ufficio speciale di compiere il monitoraggio e i controlli di sua competenza;

b. Comunicare mensilmente all'USRA la programmazione dei cantieri e lo stato di avanzamento degli interventi effettuati, con i relativi oneri per consentire la verifica dell'andamento della spesa rispetto agli impegni concordati e alla tempistica indicata, e permettere all'USRA di compiere il monitoraggio di sua competenza;

c. Redigere e consegnare il verbale di fine lavori per ciascun cantiere completato riportante il numero di viaggi, i chilometri percorsi, il peso totale di macerie trasportate desunte dalle pesate nette effettuate da TEGES all'atto del conferimento e le unità di personale impiegato;



3. Mensilmente sarà cura del Settore Ricostruzione Privata e del C.N.VV.F. sottoscrivere un verbale di constatazione delle attività effettuate, ove si attesti il regolare svolgimento delle stesse.

Articolo 7 (Modalità di pagamento)

1. Il rimborso degli oneri per l'attuazione degli interventi è disposto da parte dell'USRA entro 30 giorni, dalla consegna della rendicontazione mensile del quantitativo di macerie effettivamente trasportate (con riferimento ai prezzi unitari indicati dal C.N.VV.F. nella tabella 2 del presente Accordo), previa verifica del verbale di constatazione di cui all'articolo precedente e della regolarità contabile della documentazione prodotta.

2. In caso di interruzione o limitazione della capacità di trasporto giornaliero, motivatamente e prontamente comunicata, a causa di disguidi e ritardi relativi al mancato rispetto della programmazione concordata, non imputabili al C.N.VV.F., gli importi stimati – laddove subissero degli incrementi - saranno rimborsati entro il 10% dell'importo complessivo stimato (come specificato nell'art.4), previa verifica e approvazione della rendicontazione da parte dell'USRA.

3. L'USRA si riserva di compiere controlli a campione sui cantieri (di cui alla tabella 1) utili a verificare l'andamento del lavoro programmato congiuntamente dal Comune e dal C.N.VV.F. (di cui all'articolo precedente) in seguito ai quali assumere determinazioni o porre in essere le azioni necessarie per competenza, per risolvere eventuali inefficienze o valutare la risoluzione del presente accordo.

4. Il versamento in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dovrà essere effettuato sul Cap. 2439 - Capo XIV – art. 11 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione Provinciale dell'Aquila. Sarà cura dell'USRA informare con immediatezza dell'avvenuto pagamento il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila, per il successivo inoltro al Dipartimento VV.F., S.P. e D.C., fornendo i relativi estremi del versamento, al fine di consentire l'istruzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della prevista procedura di riassegnazione della somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.

Articolo 8 (Copertura assicurativa)

Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegato nell'attuazione degli interventi, è coperto da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con conseguente manleva per l'Ente richiedente il servizio da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 9 (Durata)

La durata del presente accordo è di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione, rinnovabile – dietro richiesta motivata presentata entro due mesi dalla scadenza - con il consenso di tutte le Parti, per un periodo non superiore ad un ulteriore semestre.

Articolo 10 (Risoluzione dell'accordo)

In caso di perduranti inefficienze organizzative-gestionali che, per cause non imputabili al C.N.VV.F., possono determinare uno scostamento degli importi tale da non trovare compensazione nel limite di previsione del 10% di cui all'art. 4, le Parti, previa sospensione temporanea delle attività oggetto del presente Accordo, si riservano di rideterminare i prezzi unitari di cui alla tabella 2, in relazione ai maggiori costi conseguenti.

Per garantire il saldo invariato degli oneri previsti, tenuto conto delle spese già maturate, le Parti si impegnano a valutare una riduzione degli interventi da attuare proporzionalmente all'aumento dei prezzi unitari citati. Il Comune dell'Aquila individuerà la riduzione da apportare rispetto agli interventi indicati nella tabella 1.

In caso di mancata convergenza tra le Parti, il presente accordo è da intendersi risolto, senza ulteriori oneri tra le stesse, fatto salvo il riconoscimento delle spese già sostenute o da impegnare per il completamento dei soli interventi già avviati.

Articolo 11 (Risorse finanziarie)

Al finanziamento degli oneri necessari per l'attuazione degli interventi, stimati in € **153.557,00**, provvede l'USRA a valere sulle somme trasferite dalla delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012, comma 1.1, voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio" così come rimodulata dal D.L. 43 del 26 aprile 2013, convertito nella L.71



del 24 giugno 2013, giacenti sulla Contabilità Speciale n.5730 dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Aquila.

Articolo 12 (Controversie)

Ferma la cognizione dell'Autorità giudiziaria competente ai sensi di legge, per le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le parti si impegnano ad esperire preventivamente ogni utile tentativo di accordo bonario.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Aquila li 04 / 11 / 2013

Per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

Dott. Paolo Aielli 

Il Sindaco dell'Aquila

Dott. Massimo Cialente 

Per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Dott. Ing. Sergio Basti 